DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1989

relativa ad aiuti concessi, nei Paesi Bassi, alla « Produktschap voor Veevoeder » (Associazione professionale per gli alimenti zootecnici), finanziati mediante tributi riscossi dall'associazione stessa

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(90/188/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 [2], in particolare l'articolo 9, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE [3],

considerando quanto segue :

I

A seguito dell'interrogazione scritta n. 1532/85 di un parlamentare europeo, la Commissione ha invitato le autorità olandesi a notificarle, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, tutte le informazioni utili riguardanti le Produktschappen.

Le organizzazioni professionali dei Paesi Bassi, che operano da oltre trenta anni, vennero istituite dalla legge del 14 febbraio 1950 (Wet op de bedrijfsorganisaties), trattasi di una legge quadro, che consente l'istituzione su richiesta del settore economico interessato, di « hoofdbedrijfschappen », « bedrijfschappen » e « produktschappen ».

Le « hoofdproduktschappen », e le « produktschappen » possono essere istituite a vantaggio di due o più gruppi d'imprese che, per quanto riguarda determinati prodotti o gruppi di prodotti, assolvono una funzione economica diversa (si tratta cioè di organizzazioni verticali).

Le « hoofdbedrijfschappen », e le « bedrijfschappen » possono essere istituite a vantaggio di imprese che assolvono la stessa funzione economica o una funzione connessa (si tratta cioè di organizzazioni orizzontali).

Il ministro competente può farsi rappresentare alle riunioni organizzate dal consiglio di amministrazione di una « produktschap » o « hoofdproduktschap » da una o più persone da lui designate.

I rappresentanti del ministro possono esprimere il loro parere a titolo consultivo. Se per l'adozione di un regolamento o di altra decisione occorre l'approvazione dei ministri competenti, quest'ultima potrà essere rifiutata unicamente per incompatibilità con la legge o con l'interesse comune.

Le organizzazioni professionali sono finanziate per mezzo di tributi (heffingen) riscossi nelle varie fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione. Tutte le imprese le cui attività siano di pertinenza di una delle organizzazioni sono soggette all'osservanza del regolamento che l'organizzazione di appartenenza ha emanato per la riscossione dei tributi. Il pagamento dei tributi è obbligatorio e qualsiasi rifiuto può essere sanzionato ; essi sono pertanto da considerarsi tasse parafiscali.

Queste possono essere di carattere generale (algemene heffingen) o specifico (specifieke heffingen). Le prime servono a finanziare principalmente gli oneri amministrativi dell'organizzazione, mentre le seconde sono riservate a interventi specifici, ad esempio incentivi o aiuti.

Queste tasse parafiscali vengono riscosse ai vari stadi della commercializzazione : quali la vendita diretta presso il produttore, la vendita all'asta (veilingen), quelle all'ingrosso e al dettaglio, la vendita di prodotti trasformati presso il fabbricante. Gli stessi regolamenti institutivi possono eventualmente recare disposizioni per la riscossione di tributi sui prodotti importati.

II

1. In seguito a uno scambio di lettere tra le autorità olandesi e la Commissione, quest'ultima ha comunicato al governo dei Paesi Bassi, con lettera del 23 dicembre 1986, di aver deciso di iniziare nei confronti di tali aiuti la procedura descritta all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, in quanto non disponeva d'informazioni sufficienti per una possibile applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 al caso di specie. Nell'ambito della procedura citata, la Commissione ha pertanto richiesto informazioni complementari :

— sul sistema di riscossione delle tasse parafiscali il cui gettito serve a finanziare gli aiuti, onde accertare se tali tributi abbiano effetto equivalente a dazi doganali o costituiscano tasse interne discriminatorie, oppure se, in considerazione degli aiuti da essi finanziati, siano compatibili con l'articolo 92 del trattato ;

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.
[3] GU n. C 115 del 30. 4. 1987, pag. 5.

— sugli aiuti medesimi, onde accertare, alla luce della loro finalità e dell'articolo 92 del trattato, se possano ritenersi compatibili con il mercato comune.

L'invito a sottoporre eventuali osservazioni è stato rivolto anche agli altri Stati membri ed agli interessati diversi dagli Stati membri.

2. Gli aiuti oggetto della presente decisione servono a finanziare studi e ricerche sulle seguenti materie :

— alimentazione e condizioni sanitarie dei vitelli da macello (aiuto n. 74 — scheda NL/XXX/15-00/002/00 dell'inventario modificato e completato, trasmesso dalle autorità olandesi alla Commissione con lettera n. SG(87)A/4859 del 15 aprile 1987) ;

— valore foraggero degli alimenti per animali e delle materie prime destinate alla fabbricazione degli stessi, nonché sostanze indesiderabili contenute in detti alimenti (aiuto n. 75 — scheda NL/XXX/15-00/003/00) ;

— benessere degli animali domestici (aiuto n. 76 — scheda NL/XXX/15-00/008/00) ;

— eccedenza di concime d'origine animale in rapporto con l'alimentazione del bestiame (aiuto n. 77 — scheda NL/XXX/15-00/011/00).

Questi quattro aiuti sono finanziati per mezzo di tasse che gravano tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati. Nel 1986 l'importo di dette tasse era il seguente :

— 0,05 fiorini per 100 kg per i seguenti prodotti : panelli, prodotti a base di glutine, scarti di frumento, proteine animali, polpe di barbabietola essiccate, manioca, patate dolci, farina d'erba, farina di trifoglio, farina di erba medica e polpe di agrumi. Per le preparazioni a base di vegetali essiccati si aggiunge una tassa supplementare di 0,11 fiorini per 100 kg ;

— 0,24 fiorini per 100 kg per il latte in polvere.

Queste tasse vengono riscosse secondo le seguenti modalità.

— sui prodotti importati : all'importazione in base alla fattura ;

— sui prodotti nazionali : all'atto della prima vendita da parte del produttore all'utilizzatore.

Il gettito delle tasse riscosse nel 1985 era il seguente (1) :

Scheda n. 74

(fiorini olandesi)

Tasse riscosse sui prodotti nazionali	910 000
Tasse riscosse sui prodotti importati	40 000
Totale	950 000

(Per il 1986 il gettito è valutato a 575 000)

Scheda n. 75

(fiorini olandesi)

Tasse riscosse sui prodotti nazionali	270 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da paesi terzi	601 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da Stati membri, tenuto conto delle restituzioni alla riesportazione	75 000
Totale	796 000

Scheda n. 76

(fiorini olandesi)

Tasse riscosse sui prodotti nazionali	197 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da paesi terzi	403 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da Stati membri, tenuto conto delle restituzioni alla riesportazione	50 000
Totale	550 000

(Per il 1986 il gettito è valutato a 500 000)

Scheda n. 77

(fiorini olandesi)

Tasse riscosse sui prodotti nazionali	430 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da paesi terzi	827 000
Tasse riscosse sui prodotti importati da Stati membri, tenuto conto delle restituzioni alla riesportazione	97 000
Totale	1 160 000

(Per il 1986 il gettito è valutato a 1 000 000)

Gli importi sopra citati sono serviti alla « Produktschap voor veevoeder » per finanziare vari aiuti, tra cui quelli che formano oggetto della presente decisione, ossia :

(fiorini olandesi)

Scheda n. 74 :	1985	508 000
	1986	425 000
Scheda n. 75 :	1985	990 000
	1986	853 000 (stima)
Scheda n. 76 :	1985	430 000
	1986	500 000 (stima)
Scheda n. 77 :	1985	810 000
	1986	non disponibile

(1) *Fonte :* Inventario modificato e completato, trasmesso dalle autorità olandesi alla Commissione con lettera del 15. 4. 1987 (doc. n. SG(87)A/4859).

III

Gli aiuti finanziati dalla « Produktschap voor veevoeder », in quanto favoriscono determinati settori, rischiano d'incidere sugli scambi intracomunitari e di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Tuttavia, nella misura in cui agevolino lo sviluppo del suddetto settore, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, gli aiuti in questione potrebbero fruire della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Ciò nondimeno, non è possibile addivenire a questa soluzione, poiché gli aiuti stessi sono finanziati per mezzo di tasse che gravano i prodotti importati da altri Stati membri.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il fatto che un aiuto statale venga finanziato per mezzo di una tassa obbligatoria specifica costituisce un elemento essenziale dell'aiuto medesimo, sicché, in sede di valutazione di quest'ultimo, occorre esaminare sotto il profilo del diritto comunitario, sia l'aiuto sia le sue modalità di finanziamento.

È bensì vero che gli aiuti alla ricerca sono compatibili con il mercato comune, tanto nella forma quanto negli obiettivi, ma non è men vero che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza del 26 giugno 1970 nella causa 47/69 (1), il loro finanziamento per mezzo di tasse parafiscali gravanti anche i prodotti comunitari importati ha un effetto protettivo che trascende l'aiuto propriamente detto.

Anche supponendo che gli istituti di ricerca mettessero i risultati delle loro ricerche a disposizione di eventuali interessati negli altri Stati membri, non è affatto sicuro che tutti potrebbero effettivamente beneficiarne in pari misura, poiché, anche se la parità di trattamento fosse garantita sul piano normativo, sul piano pratico risulterebbero inevitabilmente favoriti gli operatori olandesi.

I lavori di ricerca sono infatti determinati dalle specializzazioni, dalle esigenze e dalle carenze che si registrano a livello nazionale. A ciò si aggiunga che gli operatori degli altri Stati membri intraprendono spesso a proprie spese ricerche identiche, vuoi direttamente, vuoi finanziando analoghi centri di ricerca nazionali, e non hanno pertanto alcun bisogno di ricorrere ai risultati degli istituti olandesi.

Considerando quanto precede, gli aiuti alla ricerca descritti più sopra al punto II.2 sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune a causa delle loro modalità di finanziamento e devono essere quindi soppressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo olandese si astiene dal concedere, per il tramite della « Produktschap voor veevoeder », aiuti destinati a studi e ricerche sull'alimentazione e sulle condizioni sanitarie dei vitelli da macello, sul valore foraggero degli alimenti zootecnici e delle materie prime destinate alla fabbricazione degli stessi, sulle sostanze indesiderabili contenute in tali alimenti, sul benessere degli animali domestici, nonché sull'eccedenza di concime animale in rapporto con l'alimentazione del bestiame (schede n. NL/XXX/15-00/002/00, NL/XXX/15-00/003/00, NL/XXX/15-00/008/00 e NL/XXX/15-00/011/00 dell'inventario allegato alla lettera delle autorità olandesi inviata alla Commissione il 15 aprile 1987), a meno che detta « Produktschap » non modifichi il sistema di finanziamento degli aiuti stessi, in modo che non vengano più tassati i prodotti importati dagli altri Stati membri.

Articolo 2

Il governo olandese comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure da esso adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) Raccolta 1970, pag. 487.